

Roma, 13 luglio 2022  
Prot. n. 214/2022 FS-stm

All'attenzione del Commissario  
Nicolas Schmit,  
Commissario per il Lavoro e diritti sociali  
[CAB-SCHMIT-ARCHIVES@ec.europa.eu](mailto:CAB-SCHMIT-ARCHIVES@ec.europa.eu)  
Commissione europea  
Direzione generale per l'Occupazione,  
gli affari sociali e l'inclusione  
Mobilità del lavoro: libera circolazione dei lavoratori, EURES  
Rue de la Loi / Wetstraat 200 - 1049 Bruxelles  
Belgio

**Oggetto: Procedura di infrazione N. 2021.4055 aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per la mancata attuazione della sentenza nella Causa CGUE C-119/04**

Egregio Commissario Schmit,

Le scriviamo per fare un aggiornamento sulla vertenza dei Lettori di madrelingua nelle Università italiane. Purtroppo da quando la Commissione europea ha annunciato in data 23 settembre 2021 l'apertura della procedura di infrazione INFR 2021/4055 contro l'Italia, relativa alla ricostruzione delle carriere dei Lettori nelle Università italiane, in pratica non si è ancora registrato nessun progresso in quel senso.

Si ricorderà che l'art. 11 della Legge 167 del 2017 – con l'intento di chiudere il caso UE Pilota 2079/11/EMPL - aveva riconosciuto il diritto dei Lettori alla ricostruzione di carriera *ab origine* fino al presente secondo il parametro economico del Ricercatore confermato a tempo definito, salve le condizioni di maggior favore. Purtroppo il Decreto interministeriale n. 765 che avrebbe dovuto attuare quella legge è arrivato solo dopo quasi 2 anni in data 16 agosto 2019 e incredibilmente prevedeva la rinuncia da parte dei singoli Lettori ai loro diritti acquisiti (al trattamento economico e ai contributi previdenziali pregressi) per poter poi godere, ma solo dalla data della firma del nuovo contratto di Ateneo, del riconoscimento del parametro economico del Ricercatore confermato a tempo definito. Ovviamente una tale pretesa inaccettabile ha trovato la contrarietà di tutte le organizzazioni sindacali rappresentative – CGIL, CISL, UIL, SNALS e FGU – e in effetti ci risulta che quei contratti siano stati firmati dai sindacati e dai Lettori solo in 3 piccoli Atenei (Molise, Sannio, Tuscia) riguardanti forse meno di 10 Lettori in tutto.

Abbiamo saputo di recente da una lettera del Ministero dell'Università e Ricerca del 7 giugno u.s. (protocollo 7683 indirizzata ai Direttori generali delle Università, CODAU) che la Commissione europea ha invitato le autorità italiane a trasmettere entro 3 mesi a decorrere dal 5 maggio "informazioni aggiuntive con i dettagli sui fondi distribuiti e quelli necessari ad integrazione da parte delle Università, il numero di ex-Lettori coinvolti ed il numero di ex-Lettori che, a tale data, non hanno ottenuto il pagamento degli arretrati dovuti per la ricostruzione delle loro carriere in linea con il giudicato della Corte di Giustizia dell'Unione europea".

Solo in data 20 maggio u.s., con lettera protocollo 6895, il MUR ha scritto ai Rettori delle Università chiedendo di avere entro il 31 maggio (cioè in solo 7 giorni lavorativi!) le informazioni sui contenziosi dei Lettori nei loro Atenei. In particolare il Mur ha chiesto se l'Università avesse firmato il contratto di Ateneo previsto dal Decreto n. 765/2019 (con rinuncia dei diritti acquisiti pregressi in cambio del nuovo riconoscimento economico del ricercatore a tempo definito, ma senza riconoscere i parametri più favorevoli previsti dalla Legge 62/2004, da ora in avanti), o se in alternativa avesse fatto la ricostruzione di carriera dei Lettori secondo "l'interpretazione autentica" data alla Legge 63 del 2004 dall'art. 26 della Legge 240 del 2010 ("Legge Gelmini"), ovvero la ricostruzione di carriera solo fino al 1995!

Nella successiva lettera al CODAU del 7 giugno u.s., il MUR ha prorogato la scadenza per la comunicazione dei dati richiesti al 15 giugno e ha scritto:

*"Ogni Ateneo dovrà quindi procedere alla quantificazione degli importi già versati o da versare a ciascun lettore per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, d.l.2/2004 (per come interpretato dall'art. 26 comma 3, l. 240/2010), o del trattamento di maggior favore dovuto per effetto di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato o, ancora, dell'intervenuta adozione del contratto integrativo sulla scorta dello schema definito dal DM 16 agosto 2019, n. 765".*

Quindi, in sintesi, il Ministero ha chiesto informazioni dagli Atenei in merito a 2 possibili ipotesi di soluzioni alla vertenza dei Lettori, tutte e due in palese contrasto con la sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-212/99:

- 1) la firma e l'applicazione del contratto di Ateneo previsto dal Decreto n. 765/2019 con la rinuncia da parte dei Lettori ai diritti acquisiti pregressi in cambio del nuovo trattamento economico del Ricercatore confermato a tempo definito dalla firma del contratto in avanti;
- 2) l'applicazione dell'art. 26 della Legge 240/2010 ("Gelmini") con la ricostruzione di carriera dei Lettori solo fino al 1995.

Insomma, sembra chiaro, a parere nostro, che le autorità italiane continuano ad agire cercando ancora una volta di evadere l'applicazione della giurisprudenza europea, a partire dalla sentenza della CGUE nella causa C-212/99, e così facendo continuano a rimandare nel tempo ogni possibile soluzione.

Sono passati ormai 21 anni dalla sentenza nella causa C-212/99 del 26.06.2001. Sono passati ormai 18 anni dalla Legge 63/2004, legge riconosciuta accettabile per l'applicazione della causa C-212/99 dalla sentenza nella causa C-119/04 del 18.07.2006. Purtroppo, come Lei sa, quella legge non è mai stata applicata nelle Università italiane. Adesso sono passati quasi 5 anni dall'approvazione della Legge 167/2017 che avrebbe dovuto finalmente applicare la sentenza nella causa C-212/99.

Per chiudere i contenziosi in atto, prevenire quelli futuri e pervenire all'archiviazione della procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia, si dovrebbe finalmente dare applicazione alle sentenze della CGUE con la ricostruzione *ab origine* delle carriere dei Lettori secondo il parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito, ovvero trattamento di maggior favore, per la retribuzione, l'anzianità e i corrispondenti contributi previdenziali con il pieno riconoscimento del diritto al pagamento degli arretrati a partire dall'inizio del rapporto di lavoro.

Il Rev. Martin Luther King, Jr. diceva che *"Un diritto rimandato è un diritto negato"*. Ormai riteniamo purtroppo che sia arrivato il momento che la Commissione avanzi la procedura di infrazione 2021.4055 alla fase del **parere motivato**.

In conclusione, grazie ancora una volta a Lei, Commissario Schmit, e a tutta la Commissione per la vostra attenzione alla questione Lettori.

Come sempre, sentitevi liberi di condividere le nostre considerazioni con le autorità italiane.

In fede,

Il Segretario generale FLC CGIL  
Francesco Sinopoli

